

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 156/CGF– RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2013

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. NEDVED PAVEL AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 06.01.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 07.01.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 07.01.2013, ha inflitto la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.1.2013 al reclamante.

La sanzione dell'inibizione veniva inflitta perché al termine dell'incontro Juventus/Sampdoria disputato il 06.01.2013, il signor Nedved Pavel, Consigliere di Amministrazione della società Juventus F.C. S.p.A., durante il rientro negli spogliatoi, rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni insultanti.

Avverso tale provvedimento il signor Nedved Pavel ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.1.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 21.1.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Nedved Pavel, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LODI FRANCESCO SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Catania/Torino, disputato in data 5.1.2013 e valevole per il campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Francesco Lodi la sanzione della squalifica per tre giornate effettive

di gara, per aver, *“al 12° del primo tempo, colpito volontariamente un avversario con una violenta manata al collo”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Calcio Catania S.p.A., il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata al calciatore Lodi, definendo il comportamento di quest'ultimo quale condotta scorretta, sanzionata con due giornate di squalifica dalla lett. “a” dell'art. 19, quarto comma e non come condotta violenta, così come stabilito dal Giudice Sportivo.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.1.2013, è presente, per la Società, l'Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta posta in essere dal Sig. Lodi, come, peraltro, espressamente indicato nel referto arbitrale, debba senz'altro essere considerata volontaria e violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Catania/Torino, disputato in data 6.1.2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Antonino Pulvirenti la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 10.000,00 per aver, *“al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale allontanandosi dalla panchina aggiuntiva con gestualità irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale.”* Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, nella propria decisione, il carattere recidivante della condotta posta in essere dal Sig. Pulvirenti.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Pulvirenti, il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, definendo il proprio comportamento come “meramente irriguardoso”, oggetto di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello comminato.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25 gennaio 2013, è presente, per la Società, l'Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la condotta dello stesso si sia tradotta in atti gravemente irriguardosi e come il Sig. Pulvirenti stesso sia recidivo nel porre in essere comportamenti come quello sanzionato: simile fattispecie è stata, invero, rilevata nel corso della gara Catania/Juventus della presente Stagione Sportiva.

La sanzione, pertanto, appare congrua rispetto alla fattispecie in esame.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

4. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/VERONA DEL 18.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 20.12.2012)

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 110 del 20.12.2012, con il quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 a seguito della gara Internazionale/Verona del 18 dicembre 2012 *"per avere suoi sostenitori, al 26° e al 29° del secondo tempo, rivolto a due calciatori della squadra avversaria cori ingiuriosi costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma, 2 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

Con ampio e diffuso gravame la società Veronese si duole, sinteticamente di un'errata ricostruzione in fatto della vicenda da parte del Giudice Sportivo, della manifesta vessatorietà della sanzione irrogata nonché della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S. che avrebbe consentito di escludere la responsabilità oggettiva del club.

Si sottolinea, infatti, che i sostenitori veronesi, in solo 2 occasioni, puntualmente refertate dal Collaboratore della Procura Federale, si sono lasciati andare a presunte discriminazioni razziali da ricondurre, invero, a colorite manifestazioni di critica verso atleti avversari; ciò sarebbe confermato sia dalla sporadicità degli episodi stessi che dall'assenza di reiterazione.

Il Giudice Sportivo, inoltre, non avrebbe riconosciuto l'ulteriore circostanza attenuante di cui alla lett. c) dell'art. 13 C.G.S. al fine del riconoscimento dell'esimente. Invero, deduce la ricorrente, la società avrebbe posto in essere comportamenti attivi in relazione a protocolli di sicurezza e vigilanza ma che gli stessi sono stati oggettivamente limitati dalla circostanza di giocare in trasferta.

Da ultimo richiama la meritoria attività di impegno quotidiano profuso in numerose iniziative volte a sensibilizzare la tifoseria sul tema della discriminazione razziale e del fair play di cui produce documentazione.

Conclude quindi in via principale per l'annullamento della decisione gravata ed in subordine per la riduzione al minimo o secondo giustizia dell'ammenda inflitta.

Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere senz'altro confermata.

La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, in particolare del referto del Collaboratore della Procura Federale, che sul punto è molto chiaro, osserva che in due distinte occasioni (al 26° e 29° del secondo tempo) all'indirizzo dei calciatori Guarin e Duncan, venivano rivolti i tipici (ma deprecabili) ed inequivoci cori di intolleranza razziale cui non hanno fatto seguito comportamenti attivi della società così come previsto dall'ulteriore circostanza attenuante invocata.

Pertanto pur apprezzando le diverse iniziative messe in campo e documentate, in via generale, da parte della ricorrente, nel caso di specie la Corte ritiene di non potersi discostare nel senso auspicato in gravame dalla decisione del Giudice Sportivo che ha fatto buon governo delle norme di riferimento.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/MODENA DEL 30.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 062 dell'8.1.2013)

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 62 dell'8.1.2013, con il quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 a seguito della gara Verona/Modena del 30.12.2012 *"per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto alla tifoseria di altra Società un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e n. 2. C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, rilevato che l'episodio refertato ed accaduto al 40' del secondo tempo, pur trattandosi di coro contenente la pronuncia di un epiteto ingiurioso, ha avuto carattere di estemporaneità, considerata inoltre la fattiva cooperazione svolta dalla società ospitante con le forze di polizia e l'intera organizzazione anche di risorse umane posta in essere dalla stessa società per prevenire quanto accaduto, accoglie in parte il ricorso in esame riducendo la sanzione dell'ammenda, in termini di congruità, da €5.000,00 a €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione inflitta ad €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 2 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete